



seduta del 27/11/2018
delibera 1598

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 224 LEGISLATURA N. X

DE/PN/SVM Oggetto: L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di controllo del Piccione
0 NC domestico (Columba livia domestica) 2018-2023

Prot. Segr.
1711

Martedì 27 novembre 2018, presso la sala adiacente l'aula consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di controllo del Piccione domestico (*Columba livia domestica*) 2018-2023.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il Piano di controllo del Piccione domestico (*Columba livia domestica*) 2018-2023;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e successive modificazioni;

Legge 2/12/2005 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”;

Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria);

Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”

Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

MOTIVAZIONE

Con legge regionale 03 aprile 2015, n. 13 è stato disposto il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell’accordo sancito ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell’11 settembre 2014. Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 della L.R. n. 13/2015 le funzioni dei commi 2, 2 bis e 4 dell’art. 25 della L.R. n. 7/95 sono state trasferite alla Regione, e pertanto ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la Regione provvede al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) verifichi l’inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento.

Ai sensi dell’art. 19 comma 2 della Legge quadro n. 157/92, “*tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali*”. Questi ultimi possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio. Possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all’articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all’uopo espressamente autorizzati dalla provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In ottemperanza alla legge, stante la necessità di fornire tutti gli strumenti utili e necessari per la gestione ed il controllo delle popolazioni selvatiche maggiormente impattanti sulle produzioni agricole, è stato predisposto un Piano di controllo del Piccione domestico (*Columba livia domestica*) 2018-2023 con lo scopo di standardizzare le attività su tutto il territorio regionale cercando di assicurare tempestività ed efficacia nonché uniformità degli interventi.

Lo stesso Piano è stato trasmesso all'ISPRA con nota n. 1071372 del 26.09.2018.

L'ISPRA, con nota n. 64846/T- A18 del 12/11/2018, ha espresso parere favorevole subordinando lo stesso al recepimento integrale delle seguenti indicazioni operative.

1. Allegato Linee Guida Contesto urbano – Metodi ecologici – Oclusione fisica degli accessi.

Onde garantire il necessario approccio selettivo che non escluda l'uso dei fori da parte di altre specie non bersaglio, si richiede di aggiungere il seguente testo:

“Le azioni volte all'occlusione dei siti riproduttivi vanno attuate nel rispetto delle seguenti raccomandazioni operative:

- a) Esclusione da qualsiasi intervento del terzo sommitale di torri, campanili e altri edifici storici molto prominenti ovvero nelle parti sovrastanti i 40 m di altezza;
- b) Limitatamente agli edifici storici, onde non escludere la nidificazione da parte di rondoni, pipistrelli, ecc., l'ostruzione dei fori va effettuata con criteri selettivi usando una maglia in rete rigida non inferiore a 6 cm ovvero barriere contenenti un foro di 6 cm nel terzo inferiore della barriera oppure ancora l'inserimento nella cavità di un “tondino” verticale posizionato centralmente;
- c) Si raccomanda di effettuare gli interventi ove possibile nella stagione non riproduttiva privilegiando il periodo invernale (novembre-gennaio).

E' opportuno comunque evitare di eliminare le possibilità di accesso nei siti più idonei al Barbagianni, specie la cui presenza è di per se garanzia di assenza di nidificazioni di piccione. Tale azione richiede una pianificazione preventiva mirata.”

2. Allegato Linee Guida Contesto urbano – Tecniche di controllo – primo punto.

“Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime...”

Onde estrinsecare appieno la necessaria selettività della tecnica (gabbie-trappole), si richiede di prevedere il controllo quotidiano delle gabbie-trappola da attuarsi eventualmente mediante ispezione a distanza (con binocolo) verificando l'assenza nelle gabbie di esemplari appartenenti a specie non bersaglio.

3. Allegato Linee Guida Contesto urbano – Avvio dell'intervento in ambito urbano.

Si reputa inopportuno prevedere l'impiego della carabina ad aria compressa in ambito urbano.

4. 5.12 Rendicontazione delle operazioni.

Si richiede di inserire la prescrizione secondo cui, una volta ultimato il piano (2023), la Regione produce ad ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte dal piano suddiviso per anni, per istituti di gestione (compresi gli ambiti urbani) e per tipologia di

M
102



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

coltivazione danneggiata. Andrà altresì rendicontata la dinamica temporale e spaziale dei danni (con produzione di adeguata cartografia georeferenziata). Questo momento rappresenta il necessario momento di verifica dello sforzo profuso, dei risultati conseguiti e di eventuale proposta di azioni migliorative.

Le indicazioni operative proposte da ISPRA si riferiscono quindi al solo contesto urbano per il quale il Piano non può che fornire, stante le competenze, suggerimenti tecnici alle Amministrazioni comunali attraverso le Linee guida riportate in allegato al Piano stesso.

Quanto indicato da ISPRA è per la maggior parte condivisibile e quindi recepito nella stesura definitiva del Piano, compresa la non opportunità dell'utilizzo delle carabine ad aria compressa in ambito urbano che rimarrà pertanto come eventuale *extrema ratio* valutata dall'autorità competente e nel rispetto delle norme di sicurezza.

PROPOSTA

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di controllo del Piccione domestico (*Columba livia domestica*) 2018-2023.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Loredana Borraccini)

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Loredana Borraccini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 29 pagine, di cui n. 23 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



**REGIONE
MARCHE**

ALLEGATO A)

P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne



**PIANO DI CONTROLLO DEL PICCIONE
DOMESTICO (*Columba livia domestica*)
2018-2023**



INDICE:

Riferimenti normativi	
1. Premessa	<i>pag.</i> 3
2. Status Ecologico	<i>pag.</i> 3
3. Danni causati dal Piccione domestico	<i>pag.</i> 5
3.1 Diffusione dei danni	<i>pag.</i> 7
4. Gestione sinora attuata	<i>pag.</i> 9
5. IL PIANO	<i>pag.</i> 10
5.1. Obiettivi	<i>pag.</i> 11
5.2. Specie faunistica obiettivo	<i>pag.</i> 11
5.3. Tecniche ed ambito d'intervento	<i>pag.</i> 11
5.3.1 Istituti di gestione privatistica AFV ed AATV	<i>pag.</i> 12
5.4 Ambito rurale	<i>pag.</i> 12
5.4.1. Metodi ecologici	<i>pag.</i> 12
5.5. Falchi addestrati	<i>pag.</i> 13
5.6 Piano di controllo numerico	<i>pag.</i> 13
5.5. Ambito urbano	<i>pag.</i> 14
5.6. Tempi di attuazione degli interventi cruenti	<i>pag.</i> 14
5.7. Operatori incaricati al controllo	<i>pag.</i> 14
5.8. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse	<i>pag.</i> 14
5.9. Numero di capi abbattibili	<i>pag.</i> 14
5.10. Autorizzazione e controllo delle operazioni	<i>pag.</i> 15
5.10.1. Avvio dell'intervento in ambito rurale	<i>pag.</i> 15
5.11. Assicurazioni e prescrizioni relative alle norme di sicurezza	<i>pag.</i> 16
5.12. Rendicontazione delle operazioni	<i>pag.</i> 16
Scheda uscita	<i>pag.</i> 17

ALLEGATO: Linee Guida contesto Urbano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Riferimenti normativi

1. Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
2. Legge Regionale 5 gennaio 1995 n.7 "Norme per la protezione della fauna selvatica per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.;
3. Criteri e Indirizzi per la Pianificazione Faunistica Regionale 2010-2015 (D.A. 5/2010);

1. Premessa

Il piccione di città rappresenta la forma domestica della specie selvatica (*columba livia*). il parere emesso dall'ISPRA in data 05/02/2009 con la nota n.005042, evidenzia come la collocazione giuridica del piccione di città (*columba livia* varietà *domestica*) sia stata modificata in virtù della sentenza n.2598 della corte di cassazione, sez. iii penale del 26 gennaio 2004, la quale, atteso che secondo l'art.2 della l.n. 157/92 fanno parte della fauna selvatica oggetto di tutela della legge "*le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale*", stabilisce anche che il piccione di città vada assimilato agli animali selvatici in quanto "*vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale*".

Appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. da questa sentenza discende, tra l'altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "*norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria*". in base alla quale le regioni hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica.

Tale controllo, qualora esercitato, dovrà perseguire le seguenti finalità:

- migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- tutela del suolo;
- motivi sanitari;
- selezione biologica;
- tutela del patrimonio storico-artistico;
- tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Vista l'estensione e la continuità spaziale dell'areale distributivo occupato dal columbide si ritiene opportuno approcciare al problema in forma coordinata su un'adeguata scala di provincia, condizione necessaria anche se non sufficiente per garantire il conseguimento di risultati tangibili, a tal proposito si è ritenuto di coinvolgere nel presente piano le amministrazioni comunali, interessate al problema invitandole ad attivarsi autonomamente sotto l'aspetto operativo ma nel rispetto delle linee guida in allegato e delle azioni delineate nel presente piano (si rimanda alla trattazione dei metodi ecologici e dei piani di abbattimento).

2. Status ecologico

Il colombo o piccione di città è un'entità faunistica che origina da un antico processo di domesticazione che ha avuto origine tra i 5 ed i 10 mila anni orsono quando i primitivi agricoltori

VB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

iniziarono ad addomesticare e ad allevare pulli di *columba livia* sottratti alla vita selvatica, e' questa la prima forma conosciuta di domesticazione di una specie ornitica da parte dell'uomo. Il processo di domesticazione si è sviluppato nel corso dei millenni attraverso il prelievo di nidiacei in natura, la loro detenzione in cattività e la selezione artificiale per alcuni caratteri preferiti (prolificità, dimensioni corporee, qualità organolettiche delle carni, cromatismo del piumaggio, resistenza nel volo e capacità di orientamento, ecc.). Questa selezione, protrattasi sino a giorni nostri, ha originato molte razze di colombi domestici allevati per gli scopi più vari (produzione di carne, colombi viaggiatori, piccioni ornamentali, esemplari utilizzati per le competizioni di tiro a volo). In tempi più recenti e in ripetute occasioni alcuni di questi soggetti hanno riacquisito la libertà dando origine a popolazioni non più soggette al controllo dell'uomo. questi uccelli hanno eletto loro dimora preferenziale i centri storici delle città, paesi e borghi in ragione della possibilità di sfruttare condizioni più favorevoli (clima più mite, buona disponibilità alimentare e minore impatto predatorio) rispetto al contesto rurale. attualmente il piccione di città sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio nazionale. Le popolazioni di colombo di città che frequentano le nostre città e campagne, pur originando dal colombo selvatico *colomba livia*, da questa si sono allontanate nel loro percorso evolutivo sin dall'epoca preistorica e in questo fenomeno un ruolo primario è stato giocato dal processo di domesticazione e selezione artificiale operato dall'uomo. Da un punto di vista strettamente zoologico il piccione di città rappresenta un'entità faunistica a sé stante che non va assimilata né alla forma selvatica, né a quella domestica collocandosi più propriamente in una condizione di "animale domestico inselvatichito".

Anche sul territorio regionale nel corso delle ultime decadi la consistenza delle popolazioni di colombo di città ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficilmente gestibile il conflitto uomo/colombo di città. i colombi rappresentano una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale (haag-wackernagel, 2003) con implicazioni di natura igienico-sanitaria (sbragia et al., 2001; haag-wackernagel & moch, 2004) e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici (nomisma, 2003) e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne determina a carico di alcune produzioni agricole (saini & toor, 1991; soldatini et al., 2006).

Sebbene non sia agevole indicare il livello di densità urbana oltre il quale occorre intervenire, tuttavia valori che si collocano tra 300 e 400 individui/kmq indicano quasi sempre la presenza di uno stress ambientale che richiede l'attuazione di un intervento limitativo (baldaccini, 1989 - documento tecnico n. 6. inbs).

D'altro canto il colombo è specie dotata di buona mobilità unita a spiccate doti di adattabilità ambientale. ciò determina, tra l'altro, la capacità del columbide di interagire con una serie di risorse sparse sul territorio coprendo spesso spostamenti circadiani che lo vedono sfruttare gli ambi urbani per il riposo notturno e la nidificazione mentre le limitrofe aree rurali vengono usate per l'approvvigionamento alimentare. questo comportamento determina che un'efficace strategia di gestione dei conflitti cagionati dal colombo di città non può prescindere dalla loro attuazione a scala di comprensorio di fruizione esteso (rurale ed urbano).

Il plurimillenario processo di domesticazione del colombo a cui ha fatto seguito lo sviluppo della colombicoltura del 19° secolo e, da ultimo, la riconversione alla vita randagia di gruppi sempre più numerosi di colombi cittadini, ha determinato la costituzione di una nuova entità faunistica adattata alla vita urbana (Ballarini et al., 1989). Le due entità, quella selvatica e quella di origine

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

domestica, sono tuttavia ampiamente interfeconde (Murton & Clarke, 1968). Da qui la crescente minaccia esercitata dal piccione di città a carico dei residui nuclei di *C. livia* conseguente ai fenomeni di ibridazione con produzione di prole fertile e conseguente compromissione del pool genico della specie originaria.

Osservazioni condotte da Ragionieri ed altri, (1981) su colonie sarde di colombi indicavano già agli inizi degli anni '90 un reale rischio di penetrazione di geni urbani nella locale popolazione selvatica tanto che gli Autori proponevano il ricorso ad una serie di azioni tra le quali un generale contenimento delle popolazioni di colombi urbani. Il colombo può competere per i siti riproduttivi urbani con altre specie selvatiche sinantropiche. Occorre quindi considerare che le azioni meccaniche di preclusione all'accesso alla riproduzione dei colombi possono impedire l'utilizzo dei siti da parte di taccole (*Corvus monedula*), rondoni (*Apus apus*) e pipistrelli. Come verrà meglio discusso più oltre, questi interventi vanno condotti in forma selettiva prestando attenzione a non impedire l'accesso a specie competitori naturali del colombo e, più in generale, ad altre specie.

3. *Danni causati dal Piccione domestico*

L'impatto del Piccione domestico sulle attività ed i beni antropici comporta prevalentemente:

- **danni di natura economica** in ambiente rurale: alle coltivazioni pre semina-germinazione ed in fase di maturazione di raccolta (tabella 1), nonché perdita di prodotti di origine vegetale negli allevamenti, nei centri aziendali di stoccaggio e nei centri di conferimento delle produzioni agricole;
- **danno ambientale-culturale-artistica** nel contesto urbano: deposito di deiezioni su monumenti, su arredi urbani, su edifici pubblici e privati.
- **rischio igienico-sanitario** relativamente alla potenziale trasmissione di patologie ad allevamenti zootecnici e a soggetti a rischio (malati, immunodepressi). questo impatto interessa il contesto rurale e prevalentemente porzioni limitate del contesto urbano (ospedali, scuole).


I dati riepilogati nelle sottostanti tabelle, mostrano l'impatto causato dal Piccione domestico nel territorio regionale.

Colture	ATC AN1	ATC AN2	ATC AP	ATC FM	ATC MC1	ATC MC2	ATC PS1	ATC PS2	TOT (€)
Mais	0	0	0	0	0	0	0	515	515
Girasole	25.070	2.029,96	1.518,8	13.402,2	5663	27.087,5	9.151	59.060,2	142.983
Cereali	265,4	187	0	89	0	332	10.33,44	1.841	3.748
Vigneto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutteti	0	0	0	0	0	0	304,17	0	304
Altro	4.214	1100	145	778,71	0	410	0	23.835,4	30.483
TOT (€)	29.549,4	3.316,96	1.663,8	1.4269,9	5663	27.829,6	10.488,6	85.251,6	178.033

Tab. 1) Riepilogo dei danni agricoli suddiviso per AA.TT.CC. e tipologia culturale - 2012-2016

Dalla Tabella 1) emerge in modo evidente che la coltura maggiormente appetita per la specie risulta essere il girasole sia in fase pre che durante la germinazione, i danni, solo a questa coltura, nel quinquennio considerato (2012-2016) sfiorano i 143.000 euro.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



Il girasole è senza dubbio la coltura agricola maggiormente danneggiata della specie in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia da un minimo di 1.518,8 € di danni da piccione per l'ATC di Ascoli Piceno ad un picco massimo pari ad € 59.060 per l'ATC Pesaro 2.

Leggendo la Tabella 2) che riassume nelle diverse annualità di indagine il valore in e dei danni, si evince che i dei danni, seguono una tendenza non lineare; in alcuni anni i valori crescono (anno 2015 - €65.849) ed altri decrescono sensibilmente (anno 2014 -€14.491).


DANNI DA PICCIONE AA.TT.CC. (€)							
ATC	2012	2013	2014	2015	2016	TOT	Media
AN1	17.071	6.031	2.836	2.352	1.260	29.549	5.910
AN2	1.100	0	633	1.584	0	3.317	663
AP	0	0	0	145	1.519	1.664	333
FM	1.125	0	4.290	6.193	2.662	14.270	2.854
MC1	0	0	930	3.266	1.467	5.663	1.133
MC2	7.019	4.596	3.316	11.295	1.603	27.829	5.566
PS1	0	245	0	5.462	4.781	10.489	2.098
PS2	2.976	1.606	32.902	33.537	14.231	85.252	17.050
TOT	€ 31.303	€ 14.491	€ 46.920	€ 65.849	€ 29.539	€ 178.033	€ 37.626

Tab. 2) Totale annuale dei danni agricoli suddivisi per AA.TT.CC.

Il 2015 senza ombra di dubbio è stata l'annualità con il maggior numero di danni ed è l'unico anno in cui tutti gli AA.TT.CC. hanno registrato danni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



3.1 Diffusione dei danni

Dall'analisi dei dati mediante l'impiego di strumentazioni GIS si è provveduto a mappare i dati su cartografia e a geolocalizzarli per renderli di più facile e veloce lettura. Solo con l'utilizzo di tali attrezzature è oggi possibile analizzare nel migliore dei modi la grossa quantità di dati e renderli condivisibili in poco tempo.


L'analisi punta ad evidenziare i Comuni che sono risultati maggiormente danneggiati dalla specie piccione, effettuando dapprima una mappatura su ampia scala (regionale) e poi a seguire una più dettagliata su scala di ATC;

CA




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


CATOGRAFIA DANNI DA PICCIONE-
ANNO 2012




CATOGRAFIA DANNI DA PICCIONE-
ANNO 2013




CATOGRAFIA DANNI DA PICCIONE-
ANNO 2014



CATOGRAFIA DANNI DA PICCIONE-
ANNO 2015



CATOGRAFIA DANNI DA PICCIONE-
ANNO 2016







DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si riporta di seguito il dettaglio dei danni georiferiti e registrati dal 2012 al 2016 su scala provinciale.


PROVINCIA DI PERARO URBINO DANNI 2012-2016




PROVINCIA DI ANCONA DANNI 2012-2016




PROVINCIA DI MACERATA DANNI 2012-2016



PROVINCIA DI FERMO DANNI 2012-2016



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO DANNI 2012-2016



4. Gestione sinora attuata

Sul territorio della Regione Marche nel corso delle ultime decadi la consistenza delle popolazioni di colombo di città ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficilmente gestibile il conflitto uomo/colombo di città. I colombi rappresentano una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale (Haag-Wackernagel, 2003) con implicazioni di natura igienico-sanitaria (Sbragia e altri, 2001;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Haag-Wackernagel & Moch, 2004) e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole (*Saini & Toor, 1991; Soldatini et al., 2006*). Fino ad oggi nelle Marche il "problema" colombo di città è stato affrontato, eccetto in pochi contesti, in maniera disgiunta tra i diversi attori deputati ad intervenire o a normare (Province – Comuni – Enti territoriali, etc...), con questo Piano si cercherà di fornire uno strumento di facile lettura e operatività a tutti i soggetti deputati alla gestione della specie sia in ambito extra-urbano fornendo indicazioni anche per l'ambito urbano.

5. IL PIANO

Dalle osservazioni condotte, la dinamica del fenomeno appare simile a quella rilevata in altre realtà vicine, ovvero: i dormitori notturni risultano collocati prevalentemente nei centri urbani e da questi, i singoli gruppi, più o meno numerosi, si recano verso le aree di alimentazione che possono essere individuate in:

- Giardini dei centri abitati;
- coltivazioni post-semine;
- resti di coltivazioni post-raccolto;
- allevamenti;
- centri aziendali di stoccaggio;

Nella Regione Marche si sta inoltre osservando una espansione territoriale che porta alla colonizzazione delle zone agricole circostanti e alla costituzione di colonie sparse semi-domestiche o rinselvatiche che nidificano generalmente in situazioni sinatropiche. I luoghi di nidificazione sono totalmente riferibili a insediamenti umani, sia di grandi che di piccole dimensioni sia singoli che isolati (vecchi edifici, capannoni isolati e case rurali abbandonate).

Tra i danni ambientali che il piccione torraio può portare, non vanno dimenticati quelli relativi alla fauna selvatica; uno dei rischi maggiori è l'inquinamento genetico che il colombo di città può portare alle residue popolazioni di piccione selvatico e non bisogna sottovalutare la diretta competizione con altre specie di uccelli (passeridi e fringillidi) sia per l'alimentazione che per la nidificazione, nonché la possibilità di trasmettere organismi patogeni agli altri uccelli della città e viceversa trasferire nelle campagne patogeni sviluppatasi nelle condizioni di sovraffollamento cittadino. Il piccione, infatti, anche se non può essere considerato come una specifica sorgente di infezione, può permettere la sopravvivenza e la crescita di specie patogene (ornitosi, salmonellosi, pseudopeste aviaria, toxoplasmosi, tularemia, borelliosi, ecc.) diffondendo le malattie nell'ambiente in cui vive e contribuendo ad infettarlo. Il danno provocato dal piccione può essere pertanto di ordine:

- **economico** perdita di produzione (coltivazioni post-semine)
perdita di prodotto (allevamenti)
- **igienico sanitario** centri urbani
allevamenti
centri aziendali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **culturale/artistico** centri urbani
- **ecologico** competizione con le altre specie

5.1. Obiettivi

Nel contesto rurale il piano è attuato direttamente dalla Polizia Provinciale di concerto con gli ATC, ed è finalizzato a:

- riduzione dell'impatto sulle colture agricole passibili di asporto (semine di cereali autunno-vernini e colture sarchiate primaverili in epoca sia di semina che di maturazione);
- limitazione del danno economico nelle aree adibite allo stoccaggio di granaglie;
- riduzione del danno economico sanitario presso gli allevamenti;
- prevenzione della contaminazione del foraggio animale nelle stalle industriale nelle quali, a causa della elevata disponibilità trofica si verificano presenze numerose e stabili di piccioni;

Il piano verrà attuato mediante interventi localizzati che richiedono l'adozione di metodi rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non oggetto dell'intervento.

Si ritiene che al fine di apprezzare risultati tangibili sotto il profilo pratico e per poter garantire i necessari apprestamenti procedurali ed operativi il presente piano di controllo del colombo di città debba avere durata quinquennale.

5.2. Specie faunistica obiettivo

La specie obiettivo è il piccione o colombo di città (*Columba livia* forma domestica). La popolazione presente nella Regione non è di origine naturale ma generata da animali delle più diverse provenienze: fuggiti da allevamenti da carne, da gare di volo di orientamento, da tiri a volo, ecc., presenta un'ampia variabilità morfologica e, soprattutto, un'intensa e continuativa attività riproduttiva.

La specie conosce un elevato potenziale biotico. Si consideri che in media una coppia di colombi si riproduce 5-6 volte all'anno con punte di 9 covate annue (Cramp, 1985). Tenuto conto del numero di neonati involati per nidata e dei tassi di perdita delle covate e della mortalità perinatale, si stima che una coppia produca in media 3-4,5 nuovi nati all'anno determinando un tasso di incremento della popolazione pari al 150%.

5.3. Tecniche ed ambiti territoriali d'intervento

Le norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica (legge n. 157/92 e L.R. n. 7/95 e ss.mm.ii.) indicano chiaramente la procedura da seguire per l'attuazione di piani di controllo dei danni da fauna selvatica. Anzitutto occorre applicare efficaci metodi ecologici incruenti di prevenzione/dissuasione dei danni indicati da ISPRA. Di seguito si riportano i metodi ecologici cui occorre dare prioritaria attuazione prima dell'avvio delle procedure di rimozione fisica di esemplari. Qualora i metodi ecologici, correttamente applicati, non si siano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dimostrati efficienti si potrà fare ricorso a piani di abbattimento prevedendo l'impiego di tecniche che assicurino la massima selettività d'azione. Il piano sarà attivato sull'intero territorio di competenza regionale, ad esclusione delle aree protette istituite ai sensi della 394/91, interessato da situazioni di conflitto. Vista la sostanziale difformità delle tecniche che saranno impiegate si è ritenuto utile suddividere la loro trattazione tra l'ambito rurale o extraurbano e l'ambito urbano.

5.3.1. Istituti di gestione privatistica AFV, AATV

Le richieste di intervento di controllo del piccione sono trasmesse dal concessionario dell'Azienda privatistica, a mezzo posta elettronica o cartacea, direttamente alla Polizia Provinciale che entro 48 provvederà ad intervenire direttamente o tramite le figure aventi titolo.

5.4. Ambito rurale

5.4.1. Metodi ecologici

Relativamente alla prevenzione contro gli asporti su coltivazioni agrarie di pieno campo nelle fasi sia di semina che di maturazione, si dovranno applicare i seguenti metodi:

- cannoncini a gas con detonazioni temporizzate durante i periodi più sensibili ai danni. Occorre tuttavia osservare che questo metodo di protezione produce buoni risultati solo quando utilizzato per pochi giorni variando la frequenza della detonazione in quanto per periodi più lunghi l'efficacia diminuisce notevolmente perché gli animali vi si adattano rapidamente. A titolo indicativo si suggerisce di prevedere una densità di un cannoncino ogni 3-5 ettari di colture potenzialmente danneggiabili. Anche l'impiego di sagome dissuasive di varia forma (palloni Predator e simili) non garantisce effetti duraturi nel tempo.
- palloni predator o palloncini vanno impiegati con densità piuttosto elevate (5-10 palloni ogni ettaro di superficie). La presenza fisica e continuativa dell'uomo in atteggiamento vagante nelle aree coltivate con la possibilità di sparo occasionale di botti risulta sempre vantaggiosa quale prevenzione. In generale i migliori successi si otterranno combinando diversi metodi e alternandoli infatti già dopo qualche giorno le misure che spaventano perdono la loro efficacia. Tuttavia questo lasso di tempo può essere sufficiente per evitare danni alle colture durante la germinazione e i primi stadi di crescita.

Visto il limitato arco temporale d'efficacia dei metodi ecologici utilizzabili appare fondamentale, al fine di garantire elevati standard d'efficienza, l'attivazione della dissuasione in corrispondenza con i picchi di asporto.

Per quanto riguarda i prelievi di granaglie, la nidificazione e l'imbrattamento all'interno di magazzini di stoccaggio di granaglie o altri materiali e/o nelle pertinenze di allevamenti di bestiame, laddove vi sia compatibilità con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza di pareti laterali), occorre prioritariamente provvedere all'applicazione di sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili. Ciò può essere fatto posizionando reti di maglia adeguata alle finestrate, chiudendo qualsiasi eventuale punto di entrata e prevedendo l'installazione alle entrate di pannelli basculanti, anche a strisce verticali, plastificati (PVC) e trasparenti. In questo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

modo è possibile limitare l'accesso dei volatili alle risorse trofiche/nidi concentrate nelle pertinenze delle strutture.

Qualora siamo in presenza di piccoli borghi sparsi è opportuno che l'Amministrazione comunale, come valido strumento di prevenzione, adotti regolamentazioni circa il divieto di somministrazione degli alimenti alle popolazioni di piccione presenti.

5.5. Falchi addestrati

L'utilizzo di falchi addestrati nell'ambito di azioni di prevenzione e dissuasione dalla frequentazione da parte dei colombi di determinate aree può rivelarsi potenzialmente utile, seppure difficilmente risolutivo, soprattutto in aree sufficientemente aperte dove i rapaci possano volteggiare. Perché sia efficace occorre che l'azione sia condotta per tempi non brevi pur prevedendo pause ed interruzioni. Si tratta quindi di individuare intervalli temporali ottimali di impiego dei rapaci calibrati in funzione dei tempi di ritorno dei colombi. Onde prevenire il rischio di ibridazione dei rapaci esotici comunemente impiegate (falco di Harris) con rapaci autoctoni allorquando se ne perda il controllo, gli esemplari verranno dotati di radio localizzatori GPS. Per questa ragione per le attività di allontanamento di uccelli conflittuali si raccomanda l'impiego preferenziale di rapaci appartenenti a specie autoctone e il rispetto delle disposizioni dettate, per ogni diverso caso, dalla Polizia Provinciale.

5.6. Piano di controllo numerico

Fatte salve le necessarie garanzie di sicurezza (adottando le distanze previste dalla normativa per il prelievo venatorio derogabili specificatamente dalla Polizia Provinciale) da assicurare soprattutto quando si operi in prossimità di edifici abitati e fabbricati produttivi, i piani di abbattimento possono prevedere l'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 caricata a munizione spezzata in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo, mediante:

1. abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12;
2. utilizzo di carabine ad aria compressa, con incarico "ad personam", munite di ottica di precisione, con potenza anche inferiore ai 7,5 joule, il cui utilizzo spetterà alla Polizia Provinciale che potrà avvalersi dei carabinieri forestali e/o delle guardie comunali, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, (Tale tecnica sarà da espletare, come sempre, dopo aver applicato prima tutti i metodi ecologici);

Durante gli interventi di controllo si dovrà utilizzare l'apposita modulistica fornita dalla Regione Marche e si applicheranno le seguenti modalità:

- in forma vagante (solo con calibro 12) o da appostamento;
- dall'alba al tramonto;
- è altresì consentito l'uso di stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo dei volatili.

In condizioni particolari (difficoltà di sparo per problemi di sicurezza o per eccessiva vicinanza di strutture potenzialmente danneggiabili o per eccessivo rumore) possono essere impiegate reti o gabbie-trappola selettive di cattura attivate con esca alimentare (granaglie). Le gabbie di cattura devono essere dotate di matricola identificativa fornita dalla Regione. Il personale responsabile delle catture deve assicurare il controllo quotidiano delle gabbie attivate al fine di garantire la soppressione dei soggetti catturati nel minor tempo possibile e l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diverse dal piccione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5.6. Tempi di attuazione degli interventi cruenti

In ambiente rurale il controllo può essere attuato tutto l'anno e in maggior modo in corrispondenza ai periodi di massimo danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta. Durante tutto l'anno in prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo quali stalle, magazzini di stoccaggio di granaglie al fine di prevenire la contaminazione fecale di alimenti ad uso zootecnico, e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini.

5.7. Operatori incaricati al controllo

In base al dettato dell'art. 19 della L. 157/92 e dell'art. 25 della L.R. 7/95 e ss.mm.ii., sono incaricati delle operazioni di controllo gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale, che si avvarranno prioritariamente dei proprietari o conduttori dei fondi (proprietà/conduzione agricola dove si interviene) sui quali si attuano i piani di controllo, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché degli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali) e ai Corpi di Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale possono altresì avvalersi dei coadiuvanti agli interventi di controllo del piccione selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica della specie, il cui elenco aggiornato verrà fornito dagli Uffici decentrati della Regione Marche alla Polizia Provinciale territorialmente competente.

5.8. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

Gli animali catturati saranno soppressi nel rispetto delle norme vigenti. Qualunque sia la forma di soppressione è obbligatoria il successivo smaltimento dei capi abbattuti. Su indicazione e in accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ASUR si procederà allo smaltimento delle carcasse preferibilmente mediante interrimento. L'interrimento verrà effettuato ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 cm di terreno compattato e a una distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.

Le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

E' vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione.

Nell'ambito di programmi di monitoraggio sanitario opportunamente cadenzati da formalizzare in collaborazione con i Servizi veterinari delle ASUR competenti per territorio, una quota dei capi abbattuti dovrà essere messa a disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario.

5.9. Numero di capi abbattibili

Stante la situazione di danneggiamento documentata in premessa, visto lo status normativo ed ecologico proprio del colombo di città e garantita la conservazione di una soglia minima di densità di 400 individui/kmq per quanto riguarda l'ambito urbano, si ritiene di non porre limite al contingente di esemplari da rimuovere nell'ambito del presente piano.

In ossequio ad un approccio adattativo che s'intende comunque perseguire, si subordina una valutazione circa un successivo contingentamento dei capi abbattuti all'analisi critica dei risultati conseguiti dal piano a consuntivo ed alla accertata dinamica decrescente dei danni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5.10. Autorizzazione e controllo delle operazioni

Le operazioni di abbattimento o cattura in ambito extraurbano verranno attivate a seguito di specifica richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo verificata la corretta applicazione e l'inefficacia dei mezzi di prevenzione messi in opera.

L'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni è competenza del Corpo di Polizia Provinciale responsabile degli interventi.

5.10.1 Avvio dell'intervento in ambito rurale

L'attività di controllo cruento delle popolazioni di colombo prende avvio secondo il seguente iter procedurale:

- la richiesta di intervento parte da una segnalazione fatta da un agricoltore che sta subendo danni da colombo all'ATC, il quale definisce le modalità con cui fare la segnalazione;
- L'ATC entro 24 ore trasmette alla Polizia Provinciale la richiesta di intervento;
- la Polizia Provinciale entro 24 ore dall'arrivo della segnalazione deve intervenire secondo le seguenti modalità:
 - accerta il danno segnalato causato dai piccioni nel fondo dove intervenire;
 - procede al controllo del piccione operando direttamente e/o contattando e autorizzando il seguente personale:
 - i proprietari o conduttori del fondo coltivato purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
 - Carabinieri forestali o Guardie comunali purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, guardi volontarie di cui l'art. 37 L.R. 7/95 purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché i coadiutori, muniti di licenza, espressamente formati con appositi corsi dalla Regione.
 - a termine dell'azione di controllo il personale intervenuto comunica la fine dell'intervento ed i capi abbattuti alla Polizia Provinciale che provvede a registrarli definitivamente sulla scheda;
 - a chiusura di ogni segnalazione la Polizia Provinciale invia una scheda riassuntiva delle azioni di controllo svolte preso l'appezzamento indicando data e numero di interventi ed i capi abbattuti all'ATC e annualmente all'Ufficio decentrato della Regione territorialmente competenti.

La scheda di uscita, redatta in duplice copia, di cui una copia da consegnare al personale prima dell'intervento, deve contenere i seguenti dati:

- I mezzi di prevenzione installati e il loro corretto utilizzo;
- Il numero di capi abbattuti;
- I nominativi di chi ha effettuato gli abbattimenti e la tipologia di personale autorizzato;
- data, ora e località d'intervento e coordinate GPS;
- firma da parte dell/gli Agente/i di Polizia Provinciale che autorizza il personale coinvolto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Qualora la Polizia Provinciale si avvarrà, per la realizzazione degli interventi di controllo del Piccione di proprietari o conduttori dei fondi o di coadiutori specificatamente formati con appositi corsi, la stessa fornirà e compilerà copia della scheda di uscita, allegata al presente piano di controllo, come autorizzazione a firma dell'operatore e della vigilanza.

5.11. Assicurazioni e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori incaricati di realizzare il Piano dovranno dimostrare di possedere una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori, qualora autorizzati dalla Polizia Provinciale, dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco o altri strumenti consentiti. Gli operatori dovranno indossare un giubbotto o cappello ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada in modo da rendere visibile l'operatore alle forze dell'ordine anche a distanza; è opportuno l'uso di scarpe o stivali con suola idonea nonché indumenti consoni all'ambiente frequentato e alle temperature stagionali.

Per il maneggio delle carcasse si devono usare guanti di gomma, anche del tipo usa e getta.

5.12. Rendicontazione delle operazioni

Entro il mese di febbraio di ogni anno, oltre alla normale e periodica attività di registrazione dell'andamento dei risultati del piano di controllo, il Corpo di Polizia Provinciale fornirà i dati consuntivi all'ATC territorialmente competente il quale provvede all'archiviazione ed elaborazione secondo le modalità indicate dall'Osservatorio Faunistico Regionale.

I risultati dell'attività di controllo dovranno comunque essere riportati dall'ATC all'interno del programma annuale delle attività di cui all'art.19 della L.R. 7/95 che deve essere trasmesso alla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne entro il 31 marzo di ogni anno.

La relazione consuntiva redatta della Polizia Provinciale da trasmettere all'ATC, entro il termine di cui sopra, dovrà contenere, almeno le seguenti informazioni:

- 1) n° personale coinvolto e tipologia;
- 2) n° interventi effettuati specificando la data;
- 3) metodi ecologici attivi nella località di intervento;
- 4) n° di esemplari abbattuti;
- 5) le tipologie di colture agricole dove si è intervenuto;
- 6) Le località (loc. e Comune ed eventuale Istituto) dove si sono svolti gli interventi e coordinate GPS;
- 7) n. di interventi in T.C.P. e numero di interventi negli Istituti di Protezione;
- 8) criticità riscontrate;

Una volta ultimato il piano (2023), la Regione produrrà ad ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte dal piano suddiviso per anni, per istituti di gestione (compresi gli ambiti urbani) e per tipologia di coltivazione danneggiata. Sarà altresì rendicontata la dinamica temporale e spaziale dei danni (con produzione di adeguata cartografia georeferenziata).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



**REGIONE
MARCHE**

R.F. Caccia e Pesca nelle acque interne

*Piano di
controllo
del
Piccione*



SCHEDA USCITA

Giorno _____ località _____ Comune di _____
l'Az. Agr. _____ segnala per conto del Sig. _____
danni alla coltura _____ coord. GPS _____ TCP Ist. Protetto

In campo
Metodi ecologici in atto (tipologia) _____ presenza piccioni (stima) _____
Tecnica di controllo utilizzata _____
Personale utilizzato per l'intervento di controllo:
 Polizia Provinciale (Agenti) _____
 Proprietari/conduttori di fondi (Sig.) _____
 Carabinieri Forestali o guardie comunali (Agenti) _____
 Operatori formati per il controllo del piccione (Sig.) _____

Rilevo abbattimenti
Ora inizio attività di controllo _____ ora fine _____ n. esemplari
abbattuti _____, n. esemplari recuperati _____, n. colpi esplosi _____,
criticità riscontrate _____

Firma del Personale coinvolto

Firma Agenti Polizia Provinciale

Pa



ALLEGATO

Controllo del Piccione Domestico 2018-23: Linee guida Contesto Urbano

Premessa

Il piccione di città rappresenta la forma domestica della specie selvatica (*columba livia*). il parere emesso dall'ispra in data 05/02/2009 con la nota n.005042, evidenzia come la collocazione giuridica del piccione di città (*columba livia* varietà *domestica*) sia stata modificata in virtù della sentenza n.2598 della corte di cassazione, sez. iii penale del 26 gennaio 2004, la quale, atteso che secondo l'art.2 della l.n. 157/92 fanno parte della fauna selvatica oggetto di tutela della legge "*le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale*", stabilisce anche che il piccione di città vada assimilato agli animali selvatici in quanto "*vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale*".

Appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. da questa sentenza discende, tra l'altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "*norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria*". in base alla quale le Regioni hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica.

Tale controllo, qualora esercitato, dovrà perseguire le seguenti finalità:

- motivi sanitari;
- tutela del patrimonio storico-artistico;

Riguardo la gestione del colombo negli ambiti urbani del territorio regionale, sino ad oggi essa è avvenuta attraverso l'emanazione di ordinanze da parte dei sindaci e di vari atti amministrativi che hanno trattato la materia in forma sostanzialmente disomogenea. a questo proposito occorre osservare come alcune sentenze dei tribunali amministrativi regionali chiamati ad esprimersi sull'argomento evidenzino come l'ordinanza del sindaco sia impiegabile solo quando sussistano dimostrate condizioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo igienico-sanitario tali da giustificare l'adozione di determinati strumenti (tar piemonte, sez. ii, 16 gennaio 2006, n. 1006). L'art. 54 del d.lgs n. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene purchè sussistano i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza della situazione (tar toscana, sez. ii, ord. 6 maggio 2009, n. 355/2009; tar lazio, sez. ii, 29 marzo 2004, n. 2922). In altri termini il quadro giurisprudenziale testè delineato individua nel procedimento di controllo previsto dall'art. 19, comma 2, della l.n. 157/92 lo strumento, per così dire, ordinario di gestione delle problematiche cagionate dal colombo anche nell'ambito comunale.

Obiettivi

Gli obiettivi perseguiti dal piano in ambito urbano sono:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la tutela dell'igiene e del decoro urbano;
- l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo (aspetto sanitario);
- la tutela del patrimonio storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei piccioni nonché dal trasporto di materiali vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico).

Le presenti linee guida rappresentano lo strumento tecnico di supporto alle scelte gestionali dell'Amministrazione comunale per la limitazione dei danni arrecati dal colombo di città nei contesti urbani .

Specie faunistica obiettivo

La specie obiettivo è il piccione o colombo di città (*Columba livia* forma domestica). La popolazione presente nella Regione non è di origine naturale ma generata da animali delle più diverse provenienze: fuggiti da allevamenti da carne, da gare di volo di orientamento, da tiri a volo, ecc., presenta un'ampia variabilità morfologica e, soprattutto, un'intensa e continuativa attività riproduttiva.

La specie conosce un elevato potenziale biotico. Si consideri che in media una coppia di colombi si riproduce 5-6 volte all'anno con punte di 9 covate annue (Cramp, 1985). Tenuto conto del numero di neonati involati per nidata e dei tassi di perdita delle covate e della mortalità perinatale, si stima che una coppia produca in media 3-4,5 nuovi nati all'anno determinando un tasso di incremento della popolazione pari al 150%.

Tecniche ed ambiti territoriali d'intervento

Le norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica (legge n. 157/92 e L.R. n. 7/95 e ss.mm.ii.) indicano chiaramente la procedura da seguire per l'attuazione di piani di controllo dei danni da fauna selvatica. Anzitutto occorre applicare efficaci metodi ecologici inerte di prevenzione/dissuasione dei danni indicati da ISPRA. Di seguito si riportano i metodi ecologici cui occorre dare prioritaria attuazione prima dell'avvio delle procedure di rimozione fisica di esemplari. Le Amm.ni Comunali in territorio urbano, provvederanno a verificare l'installazione e il corretto uso dei metodi ecologici, nonché la loro efficienza, precedentemente all'attuazione dei piani di abbattimento

Falchi addestrati

L'utilizzo di falchi addestrati nell'ambito di azioni di prevenzione e dissuasione dalla frequentazione da parte dei colombi di determinate aree può rivelarsi potenzialmente utile, seppure difficilmente risolutivo, soprattutto in aree sufficientemente aperte dove i rapaci possano volteggiare. Perché sia efficace occorre che l'azione sia condotta per tempi non brevi pur prevedendo pause ed interruzioni. Si tratta quindi di individuare intervalli temporali ottimali di impiego dei rapaci calibrati in funzione dei tempi di ritorno dei colombi. Onde prevenire il rischio di ibridazione dei rapaci esotici comunemente impiegate (falco di Harris) con rapaci autoctoni allorché se ne perda il controllo, gli esemplari verranno dotati di radio localizzatori GPS. Per questa ragione per le attività di allontanamento di uccelli conflittuali si raccomanda l'impiego preferenziale di rapaci appartenenti a specie autoctone e il rispetto delle disposizioni dettate, per ogni diverso caso, dalla Polizia Provinciale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ambito urbano

Di seguito si elencano, secondo un ordine gerarchico d'attuazione, i temi qualificanti un coerente piano organico di riduzione delle problematiche sollevate dall'elevata presenza dei colombi di città in ambito urbano.

Nelle città capoluogo dei Comuni della pianura e della bassa collina con numero di abitanti superiore a 10-15 mila unità si consiglia la conduzione di un monitoraggio standardizzato della consistenza numerica di colombi presenti nell'ambito urbano. Detto conteggio andrà condotto preferibilmente in periodo invernale, disaggregato per rioni o quartieri e dovrà comunque conteggiare distintamente i colombi nel centro storico e nelle aree periferiche. Queste informazioni costituiscono il fondamentale riferimento iniziale su cui "misurare" sia lo stato iniziale della situazione, sia l'efficienza delle successive azioni gestionali. Con una determinata cadenza temporale i conteggi andranno replicati con le medesime modalità operative.

Pare inoltre necessaria la conduzione di uno screening dello stato igienico-sanitario della popolazione su un campione rappresentativo di colombi e di guano al fine di verificare la presenza e la ricorrenza delle principali patologie trasmissibili. Qualora gli accertamenti diagnostici e le relative valutazioni espresse dai Servizi Veterinari della competente AUSL confermino la sussistenza di un rischio di natura igienico-sanitaria l'Amministrazione dovrà dotarsi di una strategia e di un conseguente piano di gestione che verta sugli elementi tecnici di seguito indicati.

Metodi ecologici

Le misure incruente di contenimento dei fattori ecologici che sostengono determinate presenze di colombi nell'ambito urbano vanno individuate in una serie di azioni volte a ridurre due fondamentali risorse: quella alimentare e quella riproduttiva (siti di nidificazione). Ciò può essere fatto attraverso:

- il divieto di somministrazione di alimenti ai piccioni in luoghi pubblici con annesso regime sanzionatorio;
- l'occlusione fisica all'accesso dei volatili ai siti riproduttivi all'interno di edifici pubblici e privati.
- l'esclusione dell'accesso dei colombi ai ruderi urbani di fabbricati abbandonati che versano in condizioni di degrado e che vengono usati quali siti riproduttivi o dormitori generando situazioni critiche sotto il profilo igienico-sanitario.
- utilizzo di falchi opportunamente addestrati nel rispetto delle condizioni operative sopra indicate (§ 5.4.2).

Le azioni volte all'occlusione dei siti riproduttivi vanno attuate nel rispetto delle seguenti raccomandazioni operative:

- a) Esclusione da qualsiasi intervento del terzo sommitale di torri, campanili e altri edifici storici molto prominenti ovvero nelle parti sovrastanti i 40 m di altezza;
- b) Limitatamente agli edifici storici, onde non escludere la nidificazione da parte di rondoni, pipistrelli, ecc., l'ostruzione dei fori va effettuata con criteri selettivi usando una maglia in rete rigida non inferiore a 6 cm ovvero barriere contenenti un foro di 6 cm nel terzo inferiore della barriera oppure ancora l'inserimento nella cavità di un "tondino" verticale posizionato centralmente;
- c) Si raccomanda di effettuare gli interventi ove possibile nella stagione non riproduttiva privilegiando il periodo invernale (novembre-gennaio).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

E' opportuno comunque evitare di eliminare le possibilità di accesso nei siti più idonei al Barbagianni, specie la cui presenza è di per se garanzia di assenza di nidificazioni di piccione. Tale azione richiede una pianificazione preventiva mirata

In via secondaria ed a titolo sperimentale si potrà provvedere all'installazione di alcune colombaie finalizzate alla riproduzione dei colombi. Queste strutture andranno gestite da operatori qualificati mediante un loro controllo periodico finalizzato alla rimozione delle uova prima della schiusa con loro sostituzione con false uova. Sarebbe utile verificare attraverso dati oggettivi (numero di uova rimosse, costi) l'effettivo contributo che questo metodo può fornire all'attenuazione del problema.

Per quanto riguarda gli aspetti di sanità pubblica legati alla presenza del colombo è risaputo che questi volatili possono ospitare e veicolare germi patogeni rappresentando un potenziale rischio sanitario nei confronti della popolazione umana. Il rischio è massimo nei luoghi ad alta promiscuità tra colombi ed uomo. In questo senso gli ambiti urbani rappresentano forse il principale sito di possibile veicolazione di patologie. Tuttavia, quando vengono adottate le comuni norme igieniche il ruolo dei patogeni è secondario. Fanno eccezione le infezioni contratte da persone debilitate e/o immunodepresse, oltre che alcune categorie sociali maggiormente esposte a rischio (anziani e bambini) che possono aggravare le loro già precarie condizioni di salute. Per questa ragione l'attenzione sanitaria rivolta a prevenire il rischio colombi in ambito urbano si ritiene vada concentrata anzitutto nelle pertinenze dei luoghi di cura (ospedali, case di cura e case protette) e delle aree frequentate da bambini (scuole). Al fine di prevenire la diffusione di patologie in questi contesti si raccomanda il ricorso ad interventi di protezione fisica finalizzati ad innalzare la distanza tra volatili e persone. L'installazione di reti alle finestre di maglia e materiale adeguati o di filamenti multi aghi sui davanzali per impedire la posa dei volatili e quindi il rischio di veicolazione di patologie vanno considerate priorità operative.

Anche la somministrazione di farmaci ad azione sterilizzante può contribuire al contenimento numerico del colombo di città sebbene alcune pubblicazioni scientifiche ridimensionino l'efficacia dei trattamenti con esche a base di Nicarbazina (Giunchi et al. 2007).

Tecniche di controllo

Il ricorso esclusivo ai metodi ecologici di contenimento numerico dei colombi sopra menzionati può comportare tempi medio-lunghi prima di poter apprezzare effetti tangibili. La rimozione di un determinato numero di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali (metodi ecologici) può invece accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di densità sostenibile e, con ciò, permettere di apprezzare una limitazione degli impatti e dei conflitti in tempi sostanzialmente più celeri. In questa accezione si ritiene accettabile l'affiancare alle sopra indicate azioni in currenza i seguenti metodi cruenti:

- cattura di una frazione di colombi mediante impiego di impianti-trappola selettivi di cattura in vivo attivate con esca alimentare (granaglie). Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime affinché non si verifichino episodi di mortalità all'interno delle stesse, nonché l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal colombo accidentalmente catturati. Il controllo quotidiano delle gabbie-trappola è attuarsi eventualmente mediante ispezione a distanza (con binocolo) verificando l'assenza nelle gabbie di esemplari appartenenti a specie non bersaglio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come sostenuto da ISPRA non sussistono elementi ostativi, sotto i profili sia normativo, sia conservazionistico alla eventuale soppressione dei colombi catturati. Comunque è esclusa la liberazione in altro sito dei colombi catturati.

Si ritiene non opportuno l'utilizzo di carabine ad aria compressa che rimarrà pertanto come eventuale *extrema ratio* valutata dall'autorità competente e nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'utilizzo di carabine ad aria compressa, con incarico "*ad personam*", munite di ottica di precisione, con potenza anche inferiore ai 7,5 joule, è riservato agli agenti di Polizia Provinciale, tramite stipula di appositi accordi, ed ai carabinieri forestali e/o delle guardie comunali in possesso di licenza di caccia (Tale tecnica sarà da espletare, come sempre, dopo aver applicato prima tutti i metodi ecologici);

Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

Gli animali catturati saranno soppressi nel rispetto delle norme vigenti. Qualunque sia la forma di soppressione è obbligatoria il successivo smaltimento dei capi abbattuti. Su indicazione e in accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ASUR si procederà allo smaltimento delle carcasse preferibilmente mediante interrimento. Le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

E' vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione.

Nell'ambito di programmi di monitoraggio sanitario opportunamente cadenzati da formalizzare in collaborazione con i Servizi veterinari delle ASUR competenti per territorio, una quota dei capi abbattuti dovrà essere messa a disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario.

Gli animali catturati saranno sottoposti a selezione degli individui che presentino particolari patologie che saranno destinati a soppressione eutanasica, i maschi sani potranno essere sottoposti a vasectomia bilaterale e successivamente liberati.

Le Amministrazioni comunali dovranno adoperarsi affinché venga garantito anche da terzi il rispetto del presente piano nonché delle norme vigenti in tema di soppressione e smaltimento delle carcasse.

Tempi di attuazione degli interventi cruenti

In ambiente urbano gli interventi è opportuno che vengano attuati nel periodo compreso tra l'inizio di novembre e la fine marzo di ciascun anno.

Operatori incaricati al controllo

Qualora le Amministrazioni comunali, in ambito urbano, sottoscrivano contratti con ditte per la cattura di colombi di città occorre venga garantito il rispetto delle condizioni operative sopra indicate (§ 5.5.2).

Numero di capi abbattibili

Stante la situazione di danneggiamento documentata in premessa, visto lo status normativo ed ecologico proprio del colombo di città e garantita la conservazione di una soglia minima di densità di 400 individui/kmq per quanto riguarda l'ambito urbano, si ritiene di non porre limite al contingente di esemplari da rimuovere nell'ambito del presente piano.

In ossequio ad un approccio adattativo che s'intende comunque perseguire, si subordina una valutazione circa un successivo contingentamento dei capi abbattuti all'analisi critica dei risultati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Avvio dell'intervento in ambito urbano

Le amministrazioni comunali, in ambito urbano, potranno autonomamente consentire l'attivazione di operazioni di cattura mediante impianti-trappola o con carabine ad aria compressa attenendosi alle procedure ed ai vincoli sopra indicati (§ 5.5), tuttavia dandone obbligatoriamente comunicazione alla P.F. Caccia della Regione Marche.

Rendicontazione delle operazioni

I Comuni provvederanno entro il 31 marzo di ogni anno all'invio alla Regione dei dati relativi al monitoraggio, alle catture, soppressioni, la tecnica impiegata, l'indicazione di eventuali fattori di criticità rilevati e proposte per il loro superamento.